



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direttore generale aggiunto, responsabile delle direzioni G, H e I

Bruxelles,  
AGRI.DDG3.G.2/LJB/pmc (2019)  
2946846

Egregio dott. Cherubini,

La ringrazio per la Sua e-mail del 26 marzo 2019<sup>1</sup> in cui pone alcuni quesiti circa l'interpretazione giuridica dell'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/891<sup>2</sup> in ordine al calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli.

Il calcolo del 90 % delle quote o del capitale della filiale, di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del suddetto regolamento, si basa sulle quote o sul capitale di proprietà di una o più organizzazioni di produttori o di soci produttori delle organizzazioni di produttori. Pertanto, soci non produttori quali "*soci finanziatori e sovventori previsti dalla legislazione nazionale*" sono esclusi dal calcolo del valore della produzione commercializzata di cui all'articolo 22, paragrafo 8, dello stesso regolamento.

Per quanto riguarda il secondo quesito, un produttore (persona fisica o giuridica), socio di una cooperativa che è socia dell'organizzazione di produttori, non è preso in considerazione per il calcolo del 90 % delle quote o del capitale della filiale, di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del citato regolamento. Detto produttore, infatti, non è socio dell'organizzazione di produttori, ma unicamente della cooperativa, e in quanto tale non risponde al disposto dell'articolo 22, paragrafo 8, lettera b), del suddetto regolamento.

---

<sup>1</sup> Ares(2019)2360471

<sup>2</sup> GU L 138 del 25.5.2017, pag. 1.

Dott. Roberto Cherubini  
Dirigente  
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali  
Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali  
Ufficio PIUE V – Ortofrutta e olio di oliva  
Via XX Settembre, 20  
IT – 00187 Roma

[r.cherubini@politicheagricole.gov.it](mailto:r.cherubini@politicheagricole.gov.it)

La presente lettera si basa sulle informazioni trasmesse nella Sua lettera del 26 marzo 2019 e rispecchia l'opinione dei servizi della Commissione: non impegna quindi la Commissione europea. In caso di controversia vertente sul diritto dell'Unione, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza ultima a interpretare in via definitiva il diritto dell'Unione applicabile.

Distinti saluti.

Rudolf MOEGELE